

Comunicato

COVID19 - CoronaVirus

Sulla G.U. del 2 marzo 2020 - art.16 è stata pubblicata la decisione del Governo, tra i vari provvedimenti sospensivi per versamenti e adempimenti vari, di prevedere una indennità di € 500 - per un massimo tre mesi - per gli agenti di commercio domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni che rientrano nelle "zone rosse" e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.



Tale provvedimento necessita comunque di apposito decreto regionale, ad non si conoscono le modalità e i parametri per richiedere il contributo, che forniremo non appena disponibili.

L'USARCI rileva che i provvedimenti varati dal Governo, ed in studio anche dall'Enasarco, non siano sufficienti e debbano essere estesi a tutta la Categoria a prescindere dalla regione dell'agente.

Il momento negativo segnala già gravissime ripercussioni su tutto il territorio, non è confinato solo alle "zone rosse"!